

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

66.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIGLIA

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		
Norme per l'istituzione del Servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 nei comuni dell'Alta Valnerina (4109)	570	
PRESIDENTE	570	
BOTTA, <i>Relatore</i>	570, 571	
Disegno e proposte di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>):		
Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-bis);		TRANTINO ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945);
BONOMI e CICCARDINI: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Toscana (442);		LA BELLA ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946);
CERVONE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878);		LA TORRE ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni 1972 e del gennaio 1973 (1994);
		URSO SALVATORE ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738);
		IOZZELLI: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvedimenti a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071);

	PAG.
CASTELLUCCI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto: (3344);	
DE' COCCI: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478);	
STRAZZI ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657);	
BENEDETTI ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831) . . .	572
PRESIDENTE	572

La seduta comincia alle 9,45.

CARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'istituzione del Servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 nei comuni dell'Alta Valnerina (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'istituzione del Servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai

movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 nei comuni dell'Alta Valnerina », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 30 ottobre 1975.

La I Commissione affari costituzionali in data 16 dicembre 1975, ha trasmesso il seguente parere:

« Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

Parere favorevole a condizione che all'articolo 7, dopo le parole « Il Ministero dei lavori pubblici » siano inserite le altre « fatte salve le competenze delegate alle regioni a' sensi dell'articolo 13, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 », e con la seguente osservazione:

che il primo alinea del secondo comma dell'articolo 1 sia così riformulato: « La promozione delle iniziative per il completamento della rete di rilevazione sismica nazionale ».

L'onorevole Botta ha facoltà di svolgere la relazione.

BOTTA, *Relatore*. Questo disegno di legge, che proviene dal Senato, dove è stato approvato all'unanimità, consta di tre parti: la prima riguarda l'istituzione del Servizio sismico nazionale, la seconda fissa le norme generali per le opere di ricostruzione relative a sismi di particolare gravità ed estensione e la terza riguarda interventi a favore dei comuni dell'Alta Valnerina, in provincia di Perugia.

Per quel che concerne la prima parte, va sottolineata l'esigenza della istituzione di un servizio sismico a livello nazionale, ripetutamente sollecitata da almeno quindici anni, per poter ottenere attraverso degli accelerogrammi un rilievo che ci consenta di controllare la natura del nostro territorio e per poter fissare, in funzione di essa, le norme di sicurezza per le costruzioni, che in questi anni sono state realizzate in modo empirico ed intuitivo mancando dei riferimenti scientifici ben definiti. Pertanto, la stabilità dei fabbricati che sono stati e che sono costruiti nelle località colpite da sismi, specie nel nostro Mezzogiorno, avendo carattere cautelativo, presentano costi rilevanti bloccando così un certo tipo di sviluppo sia nel settore dell'edilizia sia in quello, più generale, dell'economia, ed infine nel campo sociale. Di qui la necessità

di avere dei riferimenti scientifici ben definiti, che hanno già dato buoni risultati in altri paesi.

Si tratta dunque di realizzare compiutamente l'istituzione di questo servizio sismico — che era già stata avviata con le norme relative alla ricostruzione nella Valle del Belice ed aveva dato risultati positivi in occasione del terremoto nella zona di Ancona — attraverso una serie di norme fissate dal provvedimento in discussione ed attraverso l'intervento del Ministero dei lavori pubblici, che deve essere sempre e comunque il centro-guida per quanto riguarda la realizzazione di questi rilievi e degli indirizzi tecnici che ne conseguono così come esso è il centro guida anche nella difesa del suolo e nella compilazione delle carte geologiche.

Vi sono alcuni articoli che determinano precisi indirizzi per il Ministero dei lavori pubblici affinché possa disporre di personale particolarmente specializzato anche attraverso corsi di continuo aggiornamento, creando così una struttura snella ed altamente qualificata sul piano scientifico. Per la prima attuazione si propone la sistemazione in ruolo di personale già in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici e, nel contempo, il non ampliamento dell'organico del Ministero stesso.

Per quanto riguarda la seconda parte, si tratta di norme generali relative alle opere di ricostruzione in seguito a sismi o ad alluvioni di particolare gravità ed estensione che non siano di competenza delle Regioni. Tali norme generali sarebbero applicate tempestivamente se alcune di queste calamità dovessero ancora verificarsi sul nostro territorio nazionale. Si potrà forse rivedere qualche disposizione in proposito, ma credo che le norme fissate dagli articoli da 7 a 10 siano il risultato dell'esperienza di varie leggi che abbiamo dibattuto e che ancora dobbiamo dibattere in questo settore. Si potrebbe forse rivedere l'articolo 8, nel quale è fissata la somma di 7 milioni di lire per unità immobiliare, perché in alcune iniziative particolari di ripristino di unità immobiliari la quota è più elevata, in altre è più bassa, come nella zona di Ancona. Inoltre abbiamo constatato, nel corso della nostra recente visita nella Valle del Belice, che la quota di sette milioni è estremamente esigua per la ricostruzione.

Devo senz'altro sottolineare la validità di queste norme di carattere generale, che danno la possibilità, attraverso un decreto

del Presidente del Consiglio, di intervenire con estrema tempestività.

All'articolo 11 del disegno di legge si prevede poi uno stanziamento di lire 30 miliardi, di cui 22 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4 miliardi e mezzo per il 1975, altri 4 miliardi e mezzo per il 1976, 5 miliardi e mezzo per il 1977 e 7 miliardi e mezzo per il 1978; e 8 miliardi, quale contributo straordinario all'Azienda nazionale autonoma delle strade, da iscriversi nello stato di previsione del medesimo ministero, in ragione di lire 3 miliardi per il 1975, altri 3 miliardi per il 1976 e 2 miliardi per il 1977.

Come i colleghi hanno sentito, la I Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, però con delle osservazioni, una delle quali consiste nel suggerimento di inserire all'articolo 7, dopo le parole: « il Ministero dei lavori pubblici », le altre: « fatte salve le competenze delegate alle regioni ai sensi dell'articolo 13, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 ». Penso che questo suggerimento debba essere senz'altro accolto, dopo di che potremo procedere alla sollecita approvazione di un provvedimento che è molto atteso per quanto riguarda sia le norme concernenti l'istituzione del Servizio sismico, sia quelle che consentono interventi a favore dei comuni dell'alta Valnerina colpiti dai movimenti sismici del 1974 e 1975.

PRESIDENTE. Al fine di una attenta valutazione del parere della I Commissione affari costituzionali, il Governo ed i vari gruppi politici hanno chiesto un rinvio della discussione.

Pertanto se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-bis); e delle proposte di legge: Bonomi e Ciccardini: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge

1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Tuscania (442); Cervone ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878); Trantino ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945); La Bella ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946); La Torre ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (1994); Urso Salvatore ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738); Iozzelli: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071); Castellucci ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche

colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478); Strazzi ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657); Benedetti ed altri: Rifiinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi e Ciccardini: « Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Tuscania »; Cervone ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo »; Trantino ed altri: « Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate »; La Bella ed altri: « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo »; La Torre ed altri: « Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 »; Urso Salvatore ed altri: « Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicem-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1976

bre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973»; Iozzelli: « Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 »; Castellucci ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto »; de' Cocci: « Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 »; Strazzi ed altri: « Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge

2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto », Benedetti ed altri: « Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti ».

Poiché siamo in attesa del parere della V Commissione bilancio, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,05.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO